



Rue des Frères-Lumières 6

1723 Marly

STATUTI

I presenti statuti sono stati rivisti il 9 novembre 2022 a Le Mouret dall'Assemblea generale straordinaria dell'associazione «Il patto cittadino».

I Disposizioni generali

1. Nome

¹ Il partito *IPC* o *Il patto cittadino*, qui di seguito denominato *il partito*, proviene dal *Comitato cittadino Svizzera* di cui ha cambiato nome.

2. Scopo

² Il suo scopo è quello di instaurare, a livello nazionale, un ordine di giustizia sociale e di economia sostenibile, nonché di proteggere i valori della famiglia e della società, come enunciato nel suo programma.

3. Status giuridico

¹ Il partito è un'associazione politica ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

² Ha la sua sede a Marly.

4. Struttura del partito

¹ Il partito svizzero si compone di partiti cantonali che gli sono affiliati con decisione di ammissione e previo esame dello statuto.

² I partiti cantonali hanno lo stesso nome e la stessa identità visiva, ma sono giuridicamente autonomi.

³ I partiti cantonali si impegnano a rispettare i principi e a sostenere gli obiettivi del partito svizzero.

⁴ I partiti cantonali prendono posizione dopo il partito svizzero sugli oggetti federali tenendo conto della posizione del partito svizzero.

5. Affiliazione internazionale

¹ Il partito svizzero è affiliato al partito italiano *Agora*.

II Gli Organi

6. Organi

¹ Gli organi del partito sono :

- L'Assemblea nazionale (AN)
- Il Comitato nazionale (CN)
- Il Congresso (C)
- L'Organo di revisione (OR)

7. L'Assemblea nazionale (AN)

¹ L'AN è l'organo supremo del partito. Essa determina i principi di base, gli obiettivi e il programma del partito, si pronuncia su ogni votazione. Essa adegua e modifica gli statuti. Essa si pronuncia sulle contingenze correnti del partito a livello nazionale.

² L'AN si compone di tutti i membri del CN e dei rappresentanti dei Cantoni designati dal loro partito cantonale.

³ Ogni partito cantonale ha diritto a rappresentanti anche se il Cantone è già rappresentato da un membro del CN.

⁴ Il partito cantonale, che conta fino a 100 membri, sceglie 1 rappresentante per 25 membri; oltre a questo, sceglie 1 rappresentante per 100 membri; ogni partito cantonale dispone di almeno un rappresentante. I membri del CN non contano nella rappresentanza dei Cantoni.

⁵ L'AN si riunisce ogni qualvolta sia necessario su richiesta del CN o di un partito cantonale.

⁶ Ogni membro (rappresentante cantonale o membro del CN) ha diritto di voto pari a un voto.

⁷ Il CN può opporsi alle decisioni dell'AN se ritiene che queste danneggino il partito o non corrispondano ai suoi principi o obiettivi. In questo caso, il CN o l'AN possono chiedere un nuovo dibattito. Questo processo può ripetersi all'infinito, con l'obiettivo di trovare un consenso.

8. Il Comitato nazionale (CN)

¹ Il Comitato si compone di 3, 5, 7 o 9 membri.

² Il Comitato si riunisce ogni qualvolta sia necessario su richiesta del Presidente o di un membro del CN e si pronuncia sulle questioni urgenti del partito a livello nazionale.

³ Il Comitato ha la responsabilità nazionale del partito.

⁴ Alla fondazione, il Comitato si compone di almeno tre membri fondatori autodesignati. Successivamente, fino ad altri sei membri possono completare il CN.

⁵ Al più tardi quattro anni dopo la fondazione e successivamente ogni quattro anni, ogni membro del partito può candidarsi. Durante l'AN, ogni membro del partito è allora sollecitato a stabilire l'elenco del CN di sua scelta. Saranno eletti o rieletti i candidati con il maggior numero di voti. Tuttavia, i membri fondatori hanno un mandato illimitato, quindi vengono automaticamente rinnovati.

⁶ Ogni membro ha diritto di voto pari a un voto.

⁷ Il Comitato comprende le seguenti funzioni :

- Un presidente,
- Un vicepresidente,
- Un segretario,
- Un tesoriere.

⁸ Un membro del comitato può cumulare più funzioni.

9. Il Congresso (C)

¹ Ogni anno il partito svizzero organizza una manifestazione festiva che comprende un raduno con oratori. Tutti i membri del partito sono invitati.

10. L'organo di revisione (OR)

¹ L'organo di revisione è composto da due revisori che non possono essere membri del CN.

² Esso esamina la conformità della contabilità alla legge e agli statuti. Presenta ogni anno relazioni al CN e all'AN.

³ Esso viene eletto per un anno. I suoi membri sono rieleggibili.

III I membri

11. Acquisizione della qualità di membro

¹ Sono membri del partito svizzero:

- Tutte le persone membri di un partito cantonale affiliato al IPC;
- Tutti i partiti cantonali affiliati al IPC su decisione del CN.

12. Perdita della qualità di membro

¹ Il ritiro o l'esclusione di un membro di un partito cantonale comporta la fine dell'appartenenza al partito svizzero.

² Il CN può proporre a un partito cantonale l'esclusione di un membro.

³ Il CN può opporsi a qualsiasi decisione di un partito cantonale legata alla perdita della qualità di membro.

13. Doppia appartenenza

¹ Non è consentita l'adesione a un altro partito politico.

14. Doveri e diritti dei membri

¹ I membri hanno il diritto di partecipare all'attività del partito e di farsi eleggere negli organi del partito. Essi devono pagare una quota annuale.

15. Database dei membri

¹ Un registro centralizzato dei membri e dei simpatizzanti è tenuto dal partito svizzero.

² I partiti cantonali trasmettono le informazioni che consentono la tenuta e l'aggiornamento di tale archivio. Il partito svizzero ha il diritto di utilizzare questi dati.

³ Tali dati sono trattati in modo riservato e non vengono comunicati a terzi.

IV Rappresentanza, votazioni ed elezioni

16. Rappresentanza

¹ Il Partito è validamente rappresentato dal presidente e dal vicepresidente (*in tutti i settori*), dal presidente e dal segretario (*in campo amministrativo o politico*) o dal presidente e dal tesoriere (*in campo finanziario*).

17. Votazioni ed elezioni

¹ Tutte le votazioni e le elezioni sono per alzata di mano o per posta semplice o elettronica. I voti non sono segreti.

² Le decisioni di ciascuna istanza sono prese a maggioranza semplice.

³ In ogni seduta organizzata da uno degli organi del Partito è redatto un processo verbale.

V Finanze

18. Ricette

¹ Le risorse di cui l'associazione dispone per il perseguimento del suo scopo possono essere costituite:

- dei contributi dei membri,
- delle entrate provenienti dalle manifestazioni e dalle attività che organizza,
- di sovvenzioni,
- delle entrate provenienti dalla convenzione di prestazioni,
- di doni e lasciti di ogni genere.

19. Contributi

¹ I contributi annuali sono fissati dal CN.

² Il partito svizzero incassa integralmente i contributi dei membri e le altre entrate.

³ I partiti cantonali o altri enti locali non hanno diritto alla riscossione di entrate o contributi.

⁴ Il partito svizzero finanzia integralmente tutti i partiti cantonali e gli altri enti locali sulla base delle loro richieste di finanziamento.

⁵ Il partito svizzero può esigere in qualsiasi momento la presentazione dei conti dei partiti cantonali o degli altri organi locali.

20. Esercizio contabile

¹ L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

21. Responsabilità

¹ Il presidente, il vicepresidente e il tesoriere dispongono di una firma collettiva a due con procura individuale per ciascuno.

VI Disposizioni finali

22. Altre disposizioni non previste nello statuto

¹ In caso di dubbio o controversia, o se lo statuto non lo prevede, si applicano le norme del Codice Civile (art. 60-79).

23. Entrata in vigore

¹ Il presente statuto è stato rivisto e adottato dall'Assemblea nazionale il 9 novembre 2022, in sostituzione dello statuto del 15 giugno 2022

² Essi entrano in vigore immediatamente.

24. Disposizioni transitorie

¹ Il primo esercizio contabile del IPC inizia il 1° settembre 2022 e termina il 31 dicembre 2022.

25. Revisione dello statuto

¹ Lo statuto e il programma politico del partito possono essere rivisti in qualsiasi momento dall'AN, fatto salvo l'articolo 7.

26. Scioglimento

¹ L'AN può decidere in qualsiasi momento dello scioglimento del partito. Essa decide liberamente dell'utilizzazione del saldo attivo di liquidazione. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.



Il Presidente



Il Segretario